COMUNE DI ISOLA DEL LIRI
Protocollo n° 0003045
del 23/02/2016 USCITA
0 201600 030453

COMUNE DI ISOLA DEL LIRI

(PROVINCIA DI FROSINONE)

Ordinanza n. 27 del 23 FEB. 2016

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- il commercio su aree pubbliche di cui all'art. 28 comma 1 lett. A del D.Lgs 114/98 viene esercitato su posteggi dati in concessione per 10 anni;
- il Regolamento Comunale per la disciplina dello svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche è stato approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.33 del 30.8.2007;

Vista la nota prot 2011/2016 a firma del vicesindaco Angelo Caringi;

Viste le continue lamentele per venute da parte dei cittadini di Isola del Liri, riguardanti l'attuale ubicazione dei reparti dei produttori agricoli ed ittici, relativamente alla pericolosità degli attraversamenti viari in corrispondenza dell'imbocco di via Chiastra;

Considerato che i produttori agricoli ed ittici stazionano nelle giornate di mercato del martedì e del sabato negli spazi loro assegnati all'imbocco di Lungoliri Chiastra, lato via Po;

Considerato che l'area alimentare del mercato è ubicata lungo via Lungoliri della Repubblica e via Piave;

Ritenuto di dover allocare per i motivi suesposti i produttori agricoli su via Piave ed i banchi ittici in Lungoliri della Repubblica;

Ravvisata la necessità di adottare con urgenza il presente provvedimento, al fine di prevenire ed eliminare i gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini nonché rendere libera al transito dei veicoli ed al parcheggio l'arteria stradale di Lungoliri Chiastra ;

Sentito per le vie brevi il Corpo di Polizia Locale;

Visto il D.Lgs. n. 114/98;

Vista la Legge Regionale n. 33/99 e successive modificazioni;

Visto il documento programmatico – deliberazione Consiglio Regionale n. 139/2003

Visto il T.U.E.L. Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267;

ORDINA

in via sperimentale e temporanea, con decorrenza dal 1.3.2016, lo spostamento dei produttori agricoli in via Piave e lo spostamento del banco ittico in via Lungoliri della Repubblica, per i mercati settimanali del martedì e del sabato, per i motivi esposti in narrativa.

Il Comando di Polizia Municipale e gli altri Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio o in alternativa entro 120 giorni sempre dalla data del suo ricevimento, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Dalla Residenza Municipale addì,

Il Sindaco
(Vincenzo Quadrini)